



Caccia - Numero colpi per armi a canna rigata

Cass. I, 29/07/99 n. 1897

Tra i mezzi vietati per l'esercizio della caccia non rientra il fucile con canna ad anima rigata con caricatore capace di contenere oltre due cartucce. Tale limitazione, infatti, va riferita soltanto ai fucili ad anima liscia.

SEZ. 3 SENT. 02075 DEL 26/08/99

Premesso che ai sensi della legge 18 aprile 1975 n. 110 i fucili sono tenuti distinti dalle carabine, le quali sono considerate armi comuni da sparo soltanto se siano ad una canna e ad anima rigata, l'uso della carabina per la caccia non è consentito, a meno che l'arma non risponda alle caratteristiche ed ai requisiti previsti dall'art. 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1992 n. 157 per i fucili. Infatti secondo tale disposizione l'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, mentre tutte le altre armi sono vietate ex comma 5 dello stesso articolo. In particolare il caricatore deve contenere non più di due cartucce, essendo incluse tra i mezzi vietati le armi automatiche o semiautomatiche con caricatore dotato di più di due cartucce.

SEZ. 3 SENT. 03316 DEL 06/12/99

La norma di cui all'art. 13 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 contiene due distinte previsioni, la prima relativa ai fucili ad anima liscia e la seconda attinente a quelli ad anima rigata, e la limitazione a due delle cartucce contenibili nel caricatore dell'arma e' stata riservata solo ai primi e non anche ai secondi.